ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES DOCUMENTS "COM"

COM (86) 710

Vol. 1986/0285

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABI. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABI. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlusssachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(86) 710 def.

Bruxelles, 8 dicembre 1986

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ad un complemento dell'allegato IV della Convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico dovuto al mercurio proveniente da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini

e

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

concernente la raccomandazione della Commissione Internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento relativa al controllo degli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini

---

(presentate dalla Commissione al Consiglio)

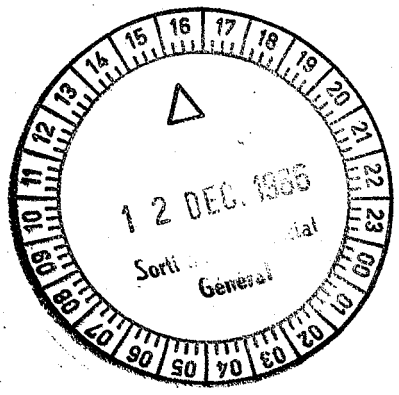

RIEPILOGO

Il 25 luglio 1977, il Consiglio ha deciso di stipulare la Convenzione relativa alla protezione del Reno dall'inquinamento chimico (77/586/CEE). Per l'applicazione di tale Convenzione la Commissione Internazionale per la protezione del Reno secondo gli articoli 3, 4, 5 e 14 di quest'ultima ha formulato :

- una proposta mirante a completare l'allegato IV della Convenzione e
- una raccomandazione relativa al controllo degli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.

La proposta, che entra in vigore previa adozione unanime da parte delle parti contraenti della Convenzione, e la raccomandazione riguardano gli scarichi di mercurio nel Reno, provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.

Esse sono praticamente compatibili con le disposizioni previste nella direttiva dell'8 marzo 1984 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio dei settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.

1. Proposta di decisione del Consiglio

RELAZIONE

1.1. Cronistoria

Il 25 luglio 1977 il Consiglio ha deciso di concludere la Convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico e l'accordo addizionale all'accordo firmato a Berna il 29 aprile 1963 concernente la Commissione Internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento (77/586/CEE) (1). La Convenzione e l'accordo addizionale che sono entrati in vigore il 1° febbraio 1979 sono stati firmati a Bonn il 3 dicembre 1976 dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica francese, dal Granducato di Lussemburgo, dal Regno Unito, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Confederazione svizzera e dalla Comunità economica europea.

La Convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico (in appresso denominata "la convenzione") ha lo scopo di eliminare o di ridurre l'inquinamento delle acque di superficie del bacino del Reno prodotto dalle sostanze pericolose delle famiglie e dei gruppi di sostanze enumerati negli allegati I e II della Convenzione. Di conseguenza essa persegue gli stessi obiettivi e prevede, in molti casi, le stesse misure previste dalla direttiva 76/464/CEE del Consiglio del 4 maggio 1976 concernente l'inquinamento causato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (2).

Per divenire parte contraente della convenzione la Comunità ha dovuto aderire all'accordo firmato a Berna il 29 aprile 1963 concernente la Commissione Internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento (in

---

1) G.U. L 240 del 19.9.1977, pag. 35.

2) G.U. L 129 del 18.5.1976, pag. 23.

appresso denominata "la Commissione Internazionale"). A tal fine il suddetto accordo è stato modificato dall'accordo addizionale del 3 dicembre 1976.

Ai sensi della decisione del Consiglio del 25 luglio 1977, la Comunità è rappresentanta dalla Commissione in seno alla Commissione Internazionale per la protezione del Reno dall'Inquinamento.

1.2. Oggetto della proposta

Gli articoli 5 e 14 della Convenzione prevedono che la Commissione Internazionale proponga alle parti contraenti dei valori limite per gli scarichi delle sostanze dell'allegato I nelle acque del Reno. Queste proposte entrano in vigore previa adozione unanime da parte delle parti contraenti e vengono allora incluse nell'allegato IV della Convenzione. Tale adozione deve essere notificata al governo della Confederazione svizzera.

Questa procedura è già stata seguita per i valori limite che si applicano agli scarichi di mercurio degli stabilimenti di elettrolisi dei cloruri alcalini e agli scarichi di cadmio. Essa ha dato luogo alla decisione del Consiglio del 24 giugno 1982 (82/460/CEE) (3) relativa ad un complemento dell'allegato IV della Convenzione chimica, notificata al governo della Confederazione svizzera il 1° marzo 1983, ed alla decisione del Consiglio del 27 giugno 1985 (85/336/CEE) (4) relativa ad un complemento dell'allegato IV per il cadmio.

La proposta della Commissione Internazionale che mira a completare l'allegato IV della Convenzione chimica per il mercurio da altri settori, è stato trasmessa dal governo della Confederazione svizzera alla Commissione il 16 maggio 1986, in vista della sua adozione da parte della Comunità europea.

---

3) G.U. L 210 del 19.7.1982, pag. 8

4) G.U. L 175 del 5.7.1985, pag. 36.

Questa proposta è accompagnata dalle raccomandazioni della Commissione Internazionale in data 10 luglio 1985 relative all'applicazione dei valori limite per gli scarichi di mercurio da questa proposti.

La proposta della Commissione Internazionale fissa valori limite alle norme di emissione e dei termini di applicazione per gli scarichi di mercurio nel Reno provenienti dai seguenti settori :

a) industrie chimiche che utilizzano catalizzatori di mercurio,
b) fabbricazione dei catalizzatori di mercurio per la produzione di cloruro di vinile,
c) fabbricazione degli altri composti del mercurio,
d) fabbricazione di batterie primarie contenenti mercurio,
e) industria dei metalli non ferrosi,
f) stabilimenti di trattamento dei rifiuti tossici contenenti mercurio.

I valori limite sono espressi in concentrazione massima e in quantità massima salvo per i due ultimi settori in cui viene fissata soltanto la concentrazione massima.

1.3. Coerenza con le misure adottate a livello comunitario

La Comunità, rappresentata dai servizi della Commissione, ha attivamente partecipato ai lavori della Commissione Internazionale in particolare in seno al gruppo di lavoro B (approvvigionamento idrico, igiene e trattamento delle acque residue). Si è così assicurata la conformità della proposta della Commissione Internazionale alle direttive comunitarie direttamente interessate.

I lavori preparatori di tale proposta si sono svolti parallelamente ai lavori comunitari che hanno portato all'adozione, da parte del Consiglio, della direttiva dell'8 marzo 1984 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio da altri settori (84/156/CEE). Le disposizioni previste dalla proposta in questione

---

5) G.U. L 74 del 17.3.1984, pag. 49.

sono in massima parte identiche alle disposizioni fissate nella direttiva 84/156/CEE e compatibili con il testo comunitario.

La direttiva 84/156/CEE è tuttavia più severa poiché prevede che gli Stati membri definiscano programmi specifici per gli scarichi di mercurio effettuati da fonti multiple che non sono stabilimenti industriali e per le quali le norme di emissione previste non possono in pratica essere applicate. Nella dichiarazione della Commissione Internazionale che accompagna la proposta si stabilisce solamente che le parti contraenti informino la Commissione Internazionale sulle misure adottate o da adottare in tale settore. La delegazione della CEE ha dichiarato nella stessa sede che la proposta di decisione, meno severa, non pregiudica che le parti contraenti, Stati membri della CEE, applichino la direttiva 84/156/CEE.

1.4. Consultazione del Parlamento europeo

La proposta di decisione si basa sull'articolo 235 dei trattati. In forza delle disposizioni di tale articolo occorre consultare il Parlamento europeo. Questa proposta dev'essere sottoposta al parere del Parlamento. La Commissione ritiene che è pure necessario chiedere il parere del Comitato economico e sociale su tale proposta.

Proposta di decisione del Consiglio relativa ad un complemento dell'allegato IV della Convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico dovuto al mercurio proveniente da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini

---

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che con la decisione 77/586/CEE del Consiglio (1) la CEE ha concluso la Convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico, in appresso denominata "Convenzione chimica", e l'accordo addizionale all'accordo firmato a Berna il 29 aprile 1963 concernente la Commissione Internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento, in appresso denominata "Commissione Internazionale" ;

considerando che, secondo l'articolo 5 della Convenzione chimica, la Commissione Internazionale propone, mediante modifica dell'allegato IV della Convenzione chimica, valori limite per gli scarichi di certe sostanze nelle acque di superfice del bacino del Reno ; che, ai termini dell'articolo 14 della Convenzione chimica per l'entrata in vigore di queste modifiche è necessaria l'approvazione unanime delle parti contraenti ;

---

(1) GU n. L 240 del 19.9.1977, pag. 51

considerando che la Commissione Internazionale ha elaborato valori limite per il mercurio proveniente da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini, sotto forma di una proposta volta a integrare l'allegato IV della Convenzione chimica ;

considerando che la direttiva 84/156/CEE del Consiglio (2) che fissa i valori limite per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini nell'ambiente idrico della Comunità ; che tali valori sono identici a quelli previsti nella proposta della Commissione Internazionale ;

considerando che l'articolo 4 della predetta direttiva obbliga gli Stati membri a stabilire programmi specifici volti a ridurre gli scarichi di mercurio effettuati da fonti multiple che non sono stabilimenti industriali ; che tali disposizioni non figurano nella proposta della Commissione Internazionale ;

considerando che è opportuno che la Comunità, in quanto parte contraente della Convenzione chimica, adotti la suddetta proposta :

DECIDE :

Articolo 1

E' adottata a nome della Comunità economica europa la proposta della Commissione Internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento, intesa ad integrare, per quanto concerne il mercurio proveniente da settori diversi da quelli dell'elettrolisi dei cloruri alcalini, l'allegato IV della Convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico.

---

(2) GU n. L 74 del 17.3.1984, pag. 49.

Il testo della proposta è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica senza pregiudizio delle disposizioni specifiche contenute in altre normative comunitarie e in particolare nell'articolo 4 della direttiva 84/156/CEE.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio notifica al governo della Confederazione svizzera l'adozione della proposta di cui all'articolo 1, secondo le procedure stabilite dalla Convenzione chimica.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio,

Il Presidente

ALLEGATO

P R O P O S T A

DELLA COMMISSIONE PER LA PROTEZIONE DEL RENO DALL'INQUINAMENTO, che mira a completare l'allegato IV alla Convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico, firmata a Bonn il 3 dicembre 1976.

Commissione Internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento,

riferendosi alla Convenzione relativa alla protezione del Reno dall'inquinamento chimico, firmata a Bonn il 3 dicembre 1976,

considerando in particolare gli articoli 3, 4, 5 e 14 di tale Convenzione

e la sua proposta del 28 giugno 1979 a Baden/Svizzera che mira a completare l'allegato IV a detta Convenzione mediante valori limite per lo scarico di mercurio proveniente da stabilimenti di elettrolisi dei cloruri alcalini,

propone alle parti contraenti della Convenzione che l'allegato IV alla Convenzione del 3 dicembre 1976 sia completato come segue per quanto concerne il mercurio :

Sostanza o gruppo di sostanze	Origine	Valore limite espresso in concentrazione massima di una sostanza	Valore limite espresso in quantità massima di una sostanza	Termine di applicazione per gli scarichi esistenti	Osservazioni
1	2	3	4	5	6
Mercurio	1. Industrie chimiche che utilizzano i catalizzatori al mercurio				(1), (2), (3), (4)
	1.1. per la produzione del cloruro di vinile	0,05 mg di mercurio per litro di scarico	0,1 g di mercurio per tonnellata di capacità produttiva di cloruro di vinile	01.07.1989	
		Per gli scarichi esistenti vale il valore limite provvisorio di 0,1 mg di mercurio per litro di scarico	Per gli scarichi esistenti vale il valore limite provvisorio di 0,2 g di mercurio per tonnellata di capacità produttiva di cloruro di vinile	01.07.1986	

1	2	3	4	5	6
Mercurio	1.2. per altre produzioni	0,5 mg di mercurio per litro di scarico	5 g di mercurio per chilogrammo di mercurio trattato	01.07.1989	(1), (2), (3), (4)
		Per gli scarichi esistenti vale il valore limite provvisorio di 0,1 mg di mercurio per litro di scarico	Per gli scarichi esistenti vale il valore limite provvisorio di 10 g di mercurio per chilogrammo di mercurio trattato	01.07.1986	
	2. Fabbricazione di catalizzatori al mercurio utilizzati per la produzione del cloruro di vinile	0,05 mg di mercurio per litro di scarico	0,7 g di mercurio per chilogrammo di mercurio trattato	01.07.1989	
		Per gli scarichi esistenti vale il valore limite provvisorio di 0,1 mg di mercu- per litro di scarico	Per gli scarichi esistenti vale il valore limite provvisorio di 1,4 g di mercurio per chilogrammo di mercurio trattato	01.07.1986	
	3. Fabbricazione di composti organici e non organici di mercurio (ad eccezione di prodotti di cui al punto 2)	0,05 mg di mercurio per litro di scarico	0,05 g di mercurio per chilogrammo di mercurio trattato	01.07.1989	
		Per gli scarichi esistenti vale il valore limite provvisorio di 0,1 mg di mercurio per litro di scarico	Per gli scarichi esistenti vale il valore limite provvisorio di 0,1 g di mercurio per chilogrammo di mercurio trattato	01.07.1986	

1	2	3	4	5	6
Mercurio	4. Fabbricazione di batterie primarie contenenti mercurio	0,05 mg di mercurio per litro di scarico	0,03 g di mercurio per chilogrammo di mercurio trattato	01.07.1989	(1), (2), (3), (4)
		Per gli scarichi esistenti vale il valore limite provvisorio di 0,1 mg di mercurio per litro di scarico	Per gli scarichi esistenti vale il valore limite provvisorio di 0,05 g di mercurio per chilogrammo di mercurio trattato	01.07.1986	
	5. Industria dei metalli non ferrosi				(1), (2), (3), (4), (5)
	5.1. Stabilimenti di recupero del mercurio	0,05 mg di mercurio per litro di scarico		01.07.1989	
		Per gli scarichi esistenti vale il valore limite provvisorio di 0,1 mg di mercurio per litro di scarico		01.07.1986	
	5.2. Estrazione e raffinazione di metalli non ferrosi	0,05 mg di mercurio per litro di scarico		01.07.1989	
		Per gli scarichi esistenti vale il valore limite provvisorio di 0,1 mg di mercurio per litro di scarico		01.07.1986	

1	2	3	4	5	6
Mercurio	6. Stabilimenti di trattamento dei rifiuti tossici contenenti mercurio	0,05 mg di mercurio per litro di scarico		01.07.1989	(1), (2), (3), (4)
		Per gli scarichi esistenti vale il valore limite provvisorio di 0,1 mg di mercurio per litro di scarico		01.07.1986	

In caso di necessità, per altri settori industriali quali l'industria della carta e dell'acciaio o le centrali termiche a carbone, i valori limite sono proposti dalla Commissione Internazionale in una fase successiva. Nel frattempo i governi fissano in modo autonomo, conformemente agli articoli 3e 4 della Convenzione, le norme di emissione per il mercurio. Tali norme devono tener conto dei più perfezionati mezzi tecnici disponibili e non devono essere meno rigorose del valore limite dell'allegato IV, che ad esse meglio corrisponde.

In applicazione degli articoli 14 e 19 della Convenzione, tali disposizioni entreranno in vigore dopo essere state adottate all'unanimità dalle parti contraenti della Convenzione.

Le parti contraenti notificheranno l'adozione al goveno della Confederazione elvetica che le informerà della ricezione di tali dichiarazioni.

(1) I valori limite riportati nella tabella corrispondono ad una concentrazione media mensile o ad un carico mensile massimo.

Le quantità di mercurio scaricato sono espresse in funzione della quantità di mercurio trattato dallo stabilimento industriale durante lo stesso periodo o in funzione della capacità produttiva nominale di cloruro di vinile.

(2) I valori limite espressi in termini di concentrazione che in linea di massima non devono essere superati, sono riportati nella tabella di cui sopra per i settori industriali da 1 a 4. In ogni caso, i valori limite espressi in concentrazione massima non possono essere superiori a quelli espressi in quantità massima divisa per il fabbisogno idrico per chilogrammo di mercurio trattato o per tonnellata di capacità produttiva nominale di cloruro di vinile.

Tuttavia, dato che la concentrazione di mercurio negli effluenti dipende dal volume d'acqua necessario che varia secondo i procedimenti e gli stabilimenti, si devono rispettare in ogni caso i valori limite indicati nella precedente tabella, espressi in quantità di mercurio scaricato rispetto alla quantità di mercurio trattato o alla capacità produttiva nominale di cloruro di vinile.

(3) I valori limite indicati nella tabella di cui sopra si riferiscono alla determinazione del tenore di mercurio in un campione non filtrato. Essi si applicano al tenore complessivo di mercurio di tutti gli scarichi derivanti dai processi di produzione e provenienti dal sito dell'impianto produttivo

Se le acque reflue vengono trattate al di fuori del sito dell'impianto di produzione in uno stabilimento per l'eliminazione del mercurio, i governi possono ammeettere l'applicazione dei valori limite agli scarichi in uscita da tale stabilimento.

(4) I valori limite delle medie giornaliere sono pari al doppio dei valori limite delle corrispondenti medie mensili riportate nella tabella.

(5) Sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione di tali disposizioni, la Commissione Internazionale presenta alle parti contraenti per l'industria dei metalli non ferrosi proposte che hanno lo scopo di fissare valori limite più restrittivi in vista della loro entrata in vigore dieci anni dopo l'adozione di tali disposizioni.

2. comunicazione della Commissione al Consiglio concernente la raccomandazione della Commissione Internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento relativa al controllo degli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.

2.1. Gli articoli 12 e 13 della Convenzione prevedono che "la Commissione Internazionale formuli eventualmente raccomandazioni al fine di migliorare progressivamente l'applicazione della suddetta Convenzione" e che "essa elabori raccomandazioni al fine di ottenere risultati paragonabili tramite l'applicazione di idonei metodi di misurazioni e di analisi".

Conformemente a tali disposizioni, la Commissione Internazionale ha elaborato alcune raccomandazioni che trasmette, per conoscenza, alle parti contraenti. Tali raccomandazioni si riferiscono agli scarichi di mercurio proveniente dai settori industriali che sono oggetto della proposta di decisione del Consiglio di cui al precedente punto 1.

Le raccomandazioni vertono :

- sul calcolo dei valori limite espressi in concentrazione massima di mercurio nelle acque reflue ;

- su un metodo d'analisi di riferimento ;

- sulla campionatura e sul controllo degli scarichi ;

- sul metodo di calcolare le quantità di mercurio scaricato per mese ;

- sulla possibilità di utilizzare, in casi ben precisi, una procedura semplificata.

Le raccomandazioni corrispondono essenzialmente alle disposizioni previste nella direttiva del Consiglio dell'8 marzo 1984, concernenti i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio da altri settori nell'ambiente idrico (6).

2.2. La Commissione chiede al Consiglio di prendere atto della presente comunicazione che viene trasmessa per conoscenza, anche al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale.

2.3. Si allega il testo delle raccomandazioni della Commissione Internazionale datato 10 luglio 1985.

---

(6) G.U. L 74 del 17.3.1984.

ALLEGATO I

RACCOMANDAZIONI

Assieme alla proposta presentata a Basilea in data 10 luglio 1985 relativa ai valori limite da rispettare per gli scarichi di mercurio, la Commissione Internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento, in conformità a quanto disposto dagli articoli 12 e 13 della Convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico, formula alle parti contraenti le seguenti raccomandazioni :

1. in caso di diluizione dell'acqua di scarico della produzione mediante altre acque reflue, il valore limite espresso in concentrazione massima dev'essere diviso per il corrispondente fattore di diluizione.

2. I valori limite fissati nell'allegato IV per lo scarico di mercurio si riferiscono alla determinazione di mercurio contenuto in un campione non filtrato mediante spettrofotometria a vapore freddo.

   Tale metodo di riferimento può essere sostituito da altri metodi di analisi equivalenti.

3. L'autorità competente assicura la sorveglianza sul rispetto delle norme di emissione attraverso misurazioni effettuate in proprio e/o controlli dei campioni prelevati e analizzati dall'industriale stesso.

   I risultati di queste determinazioni e di tutte le misurazioni sono conservati per almeno quattro anni.

   Il controllo degli scarichi dipende in ogni caso dalle condizioni specifiche proprie di ciascun stabilimento. Per esempio, per gli scarichi rilevanti si possono applicare le seguenti procedure di controllo :

   - prelievo e analisi giornalieri di campioni misti per un periodo di 24 ore in proporzione al flusso,

   - prelievo e analisi di 24 campioni misti su un'ora o di campioni misti corripsondenti su alcune ore.

4. La quantità di mercurio scaricato in un mese dev'essere calcolata sommando le quantità di mercurio scaricate giornalmente sull'arco del mese. Questa somma va quindi divisa per il peso di mercurio trattato nella produzione durante tale mese o per la capacità produttiva di cloruro di vinile. Qualora sia impossibile determinare la quantità di mercurio trattato, la procedura di controllo può basarsi sulla quantità di mercurio che può essere impiegato in funzione del volume di produzione autorizzato.

5. Per gli stabilimenti industriali che non scaricano più di 7,5 kg di mercurio all'anno si può tuttavia istituire una procedura di controllo semplificata.

Tale procedura deve prevedere il prelievo e l'analisi dei campioni e all'occorrenza, la misurazione del flusso in modo da fornire una base statisticamente significativa attraverso cui verificare se le norme di emissione sono state rispettate.

(Basilea, 10 luglio 1985)